HELIOS
Ruolo e obiettivi dell'Amministrazione Nelle Comunità Energetiche Rinnovabili – Laboratorio 2: aspetti Legali, tecnici e amministrativi delle CER

Un percorso partecipativo aperto ad enti locali
e attori interessati

REGIONE PUGLIA

#PUGLIA partecipa

AESS

I diritti dei clienti finali

I clienti finali, titolari di POD, che partecipano ad una configurazione CACER:

- Mantengono la **qualifica di cliente finale e la titolarità del POD**;
- **Mantengono il proprio contratto di vendita di energia e regolano rapporti tra loro con contratti di tramite atto costitutivo, statuto e Regolamento (CER)**;
- Possono **entrare ed uscire liberamente dalle configurazioni e fa fede il singolo POD (Ente locale può destinare X POD ad una CER)**;
- Qualora il **produttore metta a disposizione il proprio impianto, mantiene la proprietà dello stesso e la qualifica di produttore**;
- Ad oggi, **non c'è uno scambio fisico diretto tra i membri delle configurazioni**;
- **Le CER non diventano i nuovi fornitori** di energia ai membri della configurazione;
- Ad oggi, i **membri delle CER non hanno uno sconto in bolletta diretto** partecipando alle configurazioni

Caratteristiche fondamentali della CER

➢ Cos'è una CER

La CER è un **soggetto di diritto autonomo**, per il quale né il legislatore comunitario né quello nazionale hanno previsto una forma giuridica «ad hoc». I **rapporti tra i membri e l'utilizzo delle tariffe incentivanti** sono disciplinati all'interno dello **Statuto e del/dei Regolamento/i**;

➢ Oggetto sociale

L'obiettivo principale della CER è quello di **fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci/membri/aree locali e non quello di realizzare profitti finanziari (no scopo di lucro come scopo principale)**;

➢ Quali clienti finali possono costituire / entrare a far parte di una CER

Persone fisiche, anche nell'ambito del loro condominio, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, **enti e organismi di ricerca e formazione**, **enti religiosi, enti del Terzo settore** e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Non possono partecipare alle CER i **soggetti esclusi dall'elenco,** le **Grandi imprese** e le **imprese che abbiano come codice ATECO prevalente i codici 35.11.00 o 35.14.00 e che prevedano la partecipazione alla CER come l'attività commerciale e/o industriale principale**

L'energia condivisa

ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA

È, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa **zona di mercato** che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il **minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione**.

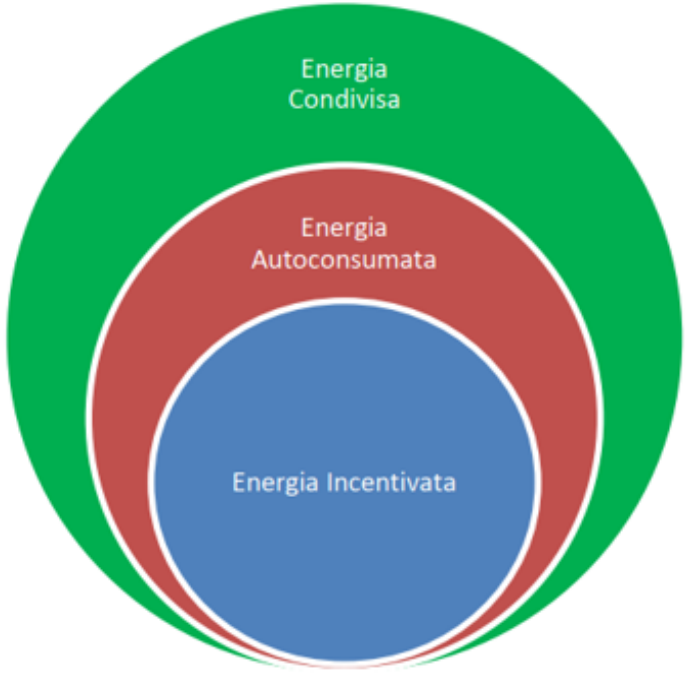

ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA

È parte dell'energia elettrica autoconsumata prodotta da impianti **nuovi / oggetto di potenziamento di potenza fino a 1 MW**.

ENERGIA ELETTRICA AUTOCONSUMATA

È, per ogni ora, l'energia **elettrica condivisa** afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione **sottesa alla stessa cabina primaria**.

Fonte: GSE S.p.A.

Rappresentazione grafica dell'energia condivisa

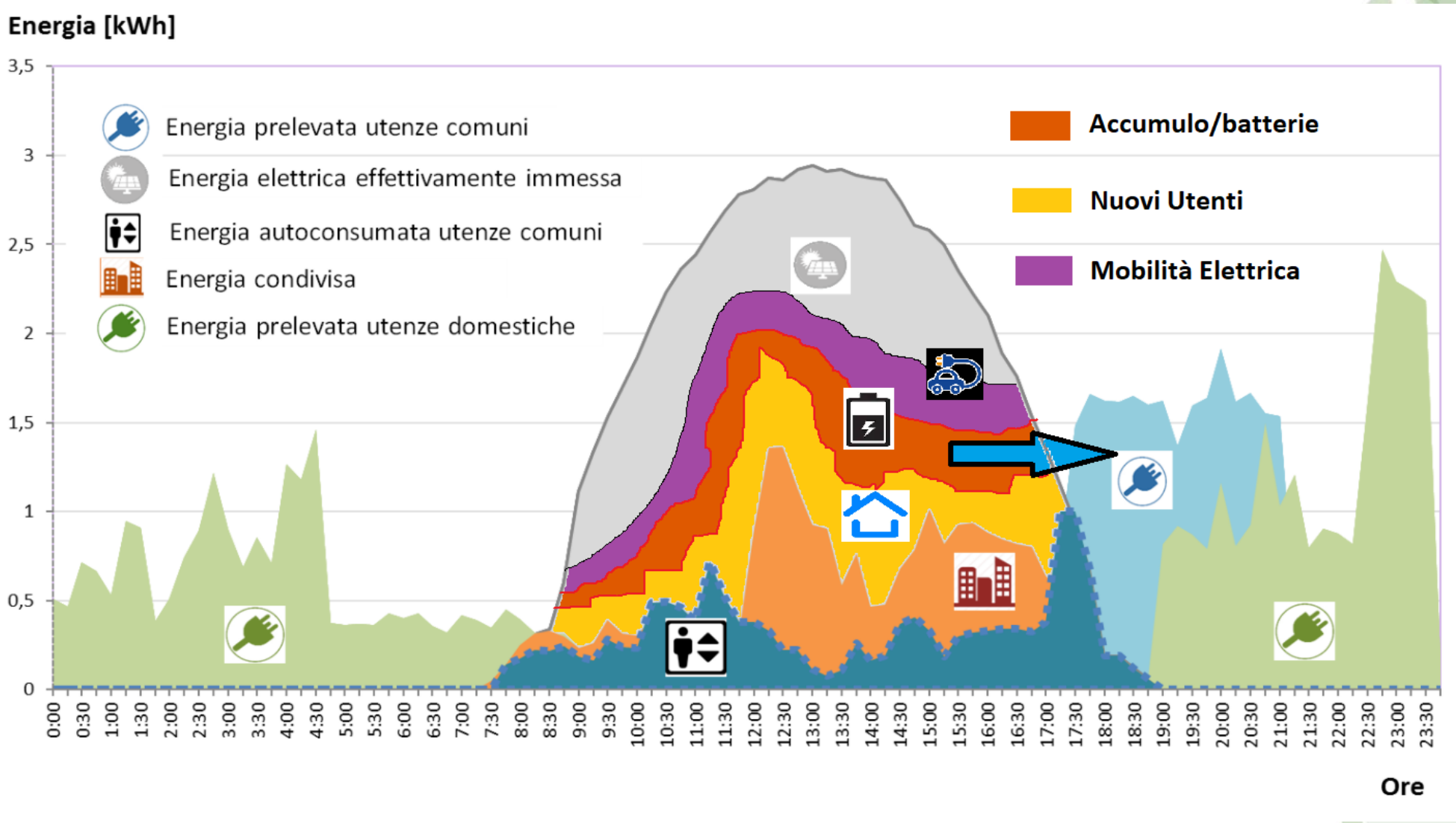

Fonte: adattato da RSE, 2020





Produttore e consumatore (c.d. *prosumer*)

Energia prodotta = 8 kWh
Energia autoconsumata in sito = 3 kWh

Consumatore (c.d. *consumer*)

Energia prelevata dalla rete
=
7 kWh



Energia immessa in rete = 5 kWh

Energia condivisa oggetto di incentivazione = 5 kWh

Energia prelevata dalla rete = 7 kWh

Il perimetro di cabina primaria GSE



I perimetri di cabina primaria presenti sul sito dedicato GSE e sono perimetri decisi convenzionalmente dal legislatore al fine di determinare il **perimetro all'interno del quale l'energia condivisa viene incentiva**.

Se per le configurazioni di **AUC** la possibilità di operare su più cabine risulta meno rilevante, **per le configurazioni di AID e CER è invece un'ottima opportunità**.

Ad una CER possono fare riferimento **più cabine primarie**: in questo caso, l'incentivo totale in alla CER sarà formato dalla **somma degli incentivi di ogni singola cabina primaria** (Es: Incentivo totale = Incentivo Cabina AC001E00234 + Incentivo Cabina AC001E00235 + Incentivo AC001E00231 ecc.)

https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie

Criteri per la scelta del soggetto giuridico CER

- **Tipologia di attività esercitate in modo prevalente dalla CER**, al fine di valutare se optare per la costituzione della Comunità in forma di **ente commerciale o non commerciale**;

- **Tipologia di Governance** (orizzontale, verticale, chi detiene poteri di controllo ecc.), tipologia di governance che si intende adottare, anche in relazione all'operatività della CER su più cabine primarie;

- **Piano di investimenti previsto e patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica** e per le **spese relative alla gestione tecnico-amministrativa** della Comunità;

- **Valutazioni economico-fiscali concernenti la dotazione della Comunità di propri asset di proprietà** (es. impianti fotovoltaici), anche alla luce delle indicazioni contenute negli atti pubblicati dall'Agenzia delle Entrate in materia ;

- **Eventuale coinvolgimento e collaborazione con gli Enti Locali**, anche ai fini dell'individuazione di progetti e attività a carattere sociale e/o ambientale presenti sul territorio;

- **Soggetti coinvolti nella fase di stipula dell'atto costitutivo**, anche alla luce degli adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche previsti dal D.lgs. n. 175/2016 (c.d. T.U.S.P.)

CER in forma societaria - Indicazioni e giurisprudenza della Corte dei Conti

a) La partecipazione a CER in forma societaria già costituite

- Oneri di motivazione meno stringenti rispetto alla costituzione ex novo (Delib. FVG/52/2023/PASP)
- Consigliato l'acquisto di quota di modico valore (es. 25 euro);
- Consigliato entrare in CER che prevedano già un soggetto gestore/organo o singolo membro deputato alla gestione;
- Necessario comunque allegare business plan e motivazioni analitiche (perseguimento interesse pubblico)

b) La costituzione di CER in forma societaria

- Osservanza delle indicazioni del TUSP e delle giurisprudenza della Corte dei conti (*ex multis*, Deliberazione Sez. controllo Trentino Alto Adige 21/2025 PASP, Deliberazione Sez. Controllo Sicilia 10/2025/PASP, Sez. Contr. Marche, del. n. 120/2024/PASP, id. Campania, n. 100/2024/PASP, id. Toscana, n. 77/2023/PASP, id. Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP);
- Dimostrare la necessità di costituire la CER in forma societaria (aiuta aver previsto una CER con impianti di proprietà e lo svolgimento di attività di tipo commerciale);
- Prestare molta attenzione al business plan

c) L'iter previsto dal TUSP (D.Lgs. 175/2016 e Deliberazione Sez. controllo Trentino Alto Adige 21/2025 PASP, Deliberazione Sez. Controllo Sicilia 10/2025/PASP, Sez. Contr. Marche, del. n. 120/2024/PASP, id. Campania, n. 100/2024/PASP, id. Toscana, n. 77/2023/PASP, id. Friuli-Venezia Giulia, n. 23/2024/PASP)

Dal combinato disposto degli artt. 4, 5, 7 e 8 del T.U.S.P. e della giurisprudenza della Corte dei conti in materia, il Comune è tenuto a:

- motivare la **necessità del ricorso alla forma societaria** per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);

- indicare le **ragioni e finalità che giustificano la scelta**, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

- dimostrare la compatibilità con i **principi di efficienza, di efficacia e di economicità** dell'azione amministrativa (**business plan accurato**);

- dimostrare **l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei** e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

- sottoporre gli **schemi di atti deliberativi a forme di consultazione pubblica** (non basta la sola pubblicazione sul sito, servono **eventi sul territorio** e la pubblicazione degli atti **deliberativi con possibilità di osservazioni**);

- ai sensi dell'art. 5, comma 3 del T.U.S.P., **inviare gli schemi deliberativi e le suddette relazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti territorialmente competente**

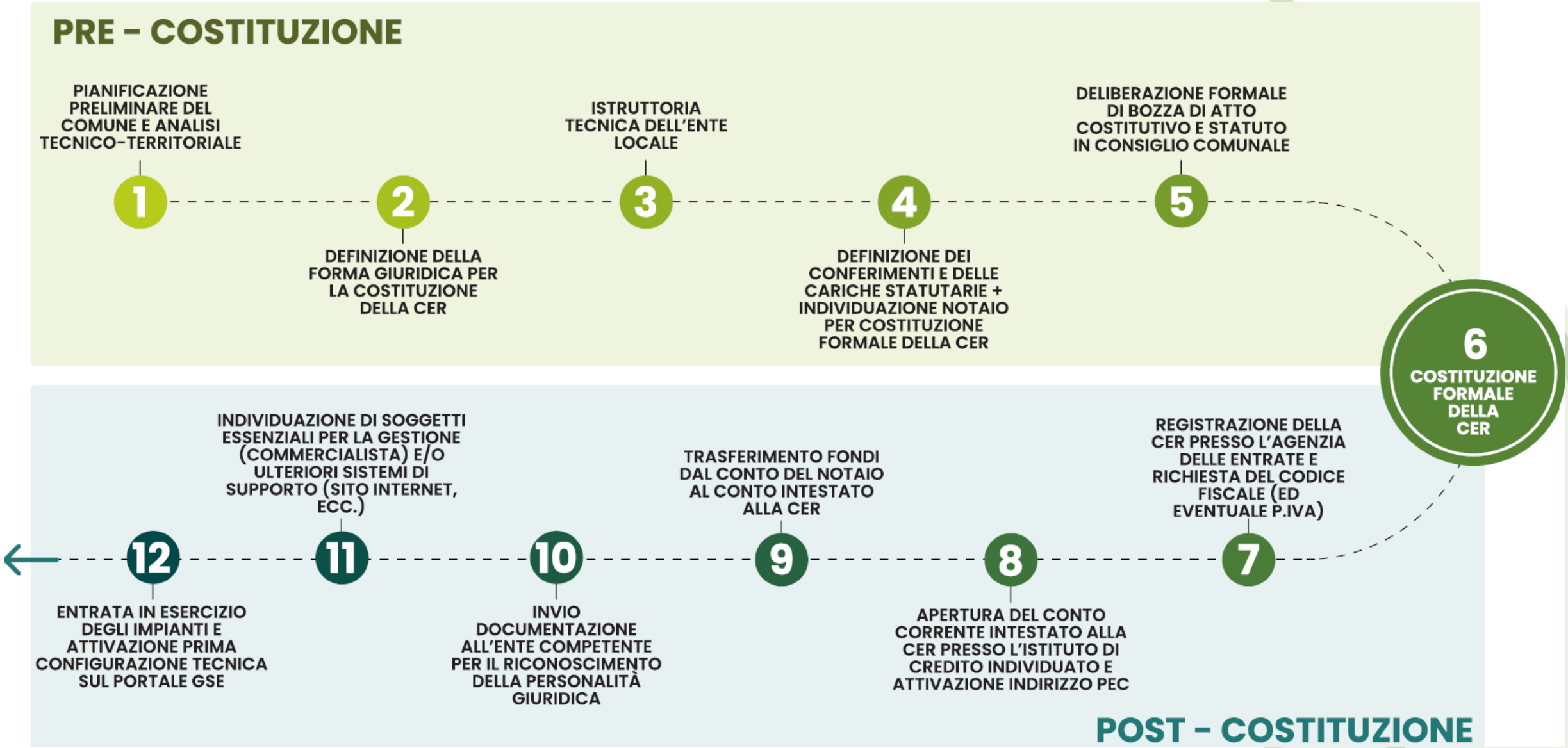
PRE - COSTITUZIONE
PIANIFICAZIONE PRELIMINARE DEL COMUNE E ANALISI TECNICO-TERRITORIALE
1
2
DEFINIZIONE DELLA FORMA GIURIDICA PER LA COSTITUZIONE DELLA CER
ISTRUTTORIA TECNICA DELL'ENTE LOCALE
3
4
DEFINIZIONE DEI CONFERIMENTI E DELLE CARICHE STATUTARIE + INDIVIDUAZIONE NOTAIO PER COSTITUZIONE FORMALE DELLA CER
DELIBERAZIONE FORMALE DI BOZZA DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO IN CONSIGLIO COMUNALE
5
6
COSTITUZIONE FORMALE DELLA CER
REGISTRAZIONE DELLA CER PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE E RICHIESTA DEL CODICE FISCALE (ED EVENTUALE P.IVA)
7
8
APERTURA DEL CONTO CORRENTE INTESTATO ALLA CER PRESSO L'ISTITUTO DI CREDITO INDIVIDUATO E ATTIVAZIONE INDIRIZZO PEC
TRASFERIMENTO FONDI DAL CONTO DEL NOTAIO AL CONTO INTESTATO ALLA CER
9
10
INVIO DOCUMENTAZIONE ALL'ENTE COMPETENTE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESSENZIALI PER LA GESTIONE (COMMERCIALISTA) E/O ULTERIORI SISTEMI DI SUPPORTO (SITO INTERNET, ECC.)
11
12
ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E ATTIVAZIONE PRIMA CONFIGURAZIONE TECNICA SUL PORTALE GSE
POST - COSTITUZIONE

Kit Documentale

- **Atto costitutivo e Statuto**
- **Regolamento sull'utilizzo delle tariffe incentivanti**
- **Domanda di ammissione alla CER**
- **Mandato senza rappresentanza per l'accesso alla tariffa incentivante**
- **Informativa Privacy**
- **Atto di messa a disposizione degli impianti per produttori membri e produttori terzi (contratto atipico)**
- **Manifestazione di interesse per individuazione di membri / produttori terzi**

Associazione Riconosciuta

Pro	Contro
Costo di costituzione più alto rispetto all'associazione non riconosciuta (almeno 15.000 euro presso il RUNTS o, in caso di Registrazione presso l'ufficio persone giuridiche della Regione, il conferimento minimo variabile a seconda delle singole discipline Regionali)	Se l'associazione ha impianti propri di potenza complessiva inferiore a 200 kW, non si pagano le imposte sui ricavi da incentivi e può godere delle detrazioni fiscali (art. 119 dl 34/20) Ad oggi, il limite di potenza aggregata di 200 kW è ancora vigente, seppur la ratio del D.Lgs. n. 199/21 sia quella di spingere i clienti finali a costituire CER con potenza ben superiore a 200 kW Impossibilità di ottenere la qualifica di ETS e di iscrizione al RUNTS in caso di influenza dominate, controllo, direzione e coordinamento di Ente Pubblico (note direttoriali n. 2243/20 e n. 18224/21)
Non vi sono preclusioni all'ingresso da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico).	
Possibilità di ottenere la qualifica di ETS e di restituzione ai membri degli incentivi (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37/24)	
Autonomia patrimoniale perfetta	L'iva non è deducibile

Fondazione di partecipazione

Pro	Contro
È stata ritenuta forma idonea dalla Corte dei Conti in caso di partecipazione pubblica	Necessario prevedere un Organo di controllo, anche monocratico (Revisore Legale) + stesso limite dei 200 kW per impianti della CER previsto per le associazioni (art. 119 dl 34/20)
È possibile prevedere una forma di partecipazione qualificata da parte del Comune Possibilità di ottenere la qualifica di ETS e di restituzione ai membri degli incentivi (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37/24)	Necessaria costituzione con atto pubblico: costi di costituzione (almeno 30.000 euro presso il RUNTS o, in caso di Registrazione presso l'ufficio persone giuridiche della Regione o della Prefettura, il conferimento minimo variabile a seconda delle singole discipline Regionali o dalle richieste della Prefettura competente) e gestione più elevati rispetto alle associazioni Impossibilità di ottenere la qualifica di ETS e di iscrizione al RUNTS in caso di influenza dominate, controllo, direzione e coordinamento di Ente Pubblico (note direttoriali n. 2243/20 e n. 18224/21)
Presenta una stabilità di governance più salda rispetto all'Associazione (governance «verticale» affidata ad un CdA)	In caso di controllo pubblico e qualificazione quale Organismo di diritto pubblico ex D.Lgs. 36/23, la Fondazione è tenuta all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (Deliberazione FVG/22/2019/PAR Corte dei Conti)

Cooperative a scopo mutualistico

Pro	Contro
È una forma maggiormente idonea in caso di comunità che svolgano prevalentemente attività commerciale, più grandi e con l'obiettivo di fornire servizi aggiuntivi ai soci in futuro (flessibilità elettrica, interventi di efficienza energetica, vendita di energia elettrica);	Presenta costi di gestione più alti e un numero di soci inziali maggiori in caso di presenza di persona giuridiche (9)
L'IVA è deducibile. Autonomia patrimoniale perfetta Possibilità di qualificarsi come Impresa sociale (D.Lgs. n. 112/17)	La costituzione/l'ingresso degli enti locali nella compagine sociale è soggetto al rispetto dei requisiti del Testo Unico delle Società Partecipate (D.lgs. n. 175/2016) e alle richieste istruttorie della Corte dei Conti (si veda Deliberazione n. 77/2023/PASP Corte dei Conti)
La cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile. Possibilità di ripartizione dell'incentivo	E' un ente commerciale e, quindi, non è possibile la defiscalizzazione per gli incentivi, anche se gli impianti hanno una potenza inferiore a 200 kW in aggregato.

CER ETS ed Enti Locali - Limiti alla partecipazione pubblica in CER ETS

a) <u>L'art. 4, comma 2 del D.lgs. n. 117/17</u>

«Non sono enti del Terzo settore ***le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165****, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro,* ***nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti****, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.»*

b) <u>Le «valutazioni in concreto» effettuate dai RUNTS alla luce della Nota direttoriale n. 2243/20 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'art. 2359 del codice civile</u>

Le CER alle quali partecipa la PA **non possono qualificarsi come ETS** qualora il **soggetto pubblico eserciti**:

- **<u>Controllo c.d. di diritto</u>**

«l'atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto escluso (oppure ad un insieme di soggetti esclusi, anche appartenenti a diverse tipologie di essi) la ***maggioranza dei voti esercitabili nell'organo assembleare, di indirizzo o nell'organo amministrativo***, a prescindere dai diversi schemi di governance che gli ETS possono adottare. Giova evidenziare al riguardo, che ***la descritta situazione di controllo ricorre altresì nella circostanza nella quale, in presenza di una pluralità di soggetti esclusi facenti parte dell'ente, che singolarmente considerati non dispongano della maggioranza dei voti nell'organo assembleare o nell'organo di amministrazione, la sommatoria degli stessi produce parimenti la disponibilità della maggioranza dei voti***»;

- **<u>Controllo c.d. di fatto</u>**

«*in questo caso esso non emerge necessariamente dall'esame dell'atto costitutivo o dello statuto; può invece risultare da* ***situazioni di fatto, oggettivamente riscontrabili alla luce delle circostanze del caso concreto****, ad esempio,* ***dall'esame delle deliberazioni degli organi in grado di indirizzare l'attività dell'ente, con particolare riferimento a quelli amministrativi***»;

- **<u>Controllo c.d. esterno</u>**

«*potrebbe parimenti risultare nel caso in cui emerga all'evidenza l'esistenza di* ***appositi accordi di natura contrattuale tra due o più enti****, dei quali quello (o quelli) appartenente alle categorie escluse, sia posto in condizione,* ***in virtù di tali accordi, di esercitare un'influenza dominante sull'altro, determinandone gli indirizzi gestionali***»;

- **<u>Direzione e coordinamento</u>**

Identificabile come «***l'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'ente, cioè sulle scelte strategiche ed operative***. In termini generali, può quindi affermarsi che la formula "direzione e coordinamento" equivalga ad un'attività di "gestione unitaria" o "direzione unitaria", intesa come elemento qualificante un gruppo di enti. ***Con specifico riferimento agli enti del Terzo settore, si ritiene che la sussistenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte dei soggetti esclusi in base all'art. 4, comma 2 del CTS debba essere valutata in concreto***, sulla base di elementi suscettibili di indicare ***un'effettiva influenza sulla gestione dell'ente da parte del soggetto "escluso".*** Sul punto *è opportuno ricordare, in particolare, che ai sensi dell'art. 2497-sexies del codice civile, si presume, salvo prova contraria, che* ***l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci, o che comunque le controlla ai sensi del già richiamato articolo 2359 del codice civile***».

Implicazioni per CER senza controllo pubblico

a) Implicazioni Contabili e di Bilancio (Bilancio Consolidato)

• la CER non entrerebbe a far parte del perimetro del bilancio consolidato delle Pubbliche Amministrazioni partecipanti.

b) Implicazioni operative

• la CER opererà a tutti gli effetti quale soggetto di diritto di privato e sarà tenuta all'applicazione del Codice civile, del D.Lgs. n. 117/17 (se ETS) nonché di tutte le altre disposizioni di legge in materia di soggetti privati.

c) Implicazioni gestionali e di assunzione del personale

• assunzione di personale come soggetto di diritto privato.

d) Particolarità conseguenti alla qualifica di Ente del Terzo Settore ex D.Lgs. 117/17

- poter instaurare con le Pubbliche Amministrazioni rapporti di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/17, procedura espressamente esclusa dal perimetro di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici con la quale le PA potranno mettere a disposizione superfici per l'instllazione di impianti di proprietà della CER;
- poter accedere a forme di finanza dedicata agli Enti del Terzo Settore previste da istituti bancari e/o da fondazioni bancarie;
- poter accedere a forme di finanza alternativa previste dal Codice del Terzo Settore, quali il Crowdfunding (art. 7 del D.lgs. 117/17, linee guida MiLPS), il 5x1000 previo accreditamento nonché erogazioni liberali (art. 83 D.Lgs. n. 117/17).

Implicazioni per CER a controllo pubblico

a) Implicazioni Contabili e di Bilancio (Bilancio Consolidato)

- la CER sarebbe da ricomprendere nel perimetro del bilancio consolidato degli Enti controllanti, entrando a far parte del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP);
- la CER dovrebbe adeguare i propri sistemi contabili (solitamente civilistici) ai principi contabili applicati dall'ente pubblico controllante (D.Lgs. 118/2011), in particolare per quanto riguarda la classificazione delle voci di bilancio;
- la CER dovrebbe fornire i dati contabili necessari entro le scadenze fissate dall'ente locale per la redazione del bilancio consolidato (di norma entro il 30 settembre dell'anno successivo) e comunicare i dati al BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche);
- i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dirigenti potranno essere soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti in caso di danno erariale

Implicazioni per CER a controllo pubblico

b) Implicazioni operative

- la CER sarebbe tenuta all'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;
- necessità di esperire procedure di gara (aperte, ristrette) per affidamenti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e procedure semplificate (affidamenti diretti o procedure negoziate) sottosoglia, anziché contrattare liberamente come un soggetto privato.
- obbligo di pubblicazione dei bandi e dei risultati degli appalti, applicazione delle norme anticorruzione e di pubblicità legale (ANAC);
- possibile obbligo di individuazione di un DPO (sia interno che esterno) ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 – GDPR in materia di privacy e gestione del dato

c) Implicazioni gestionali e di assunzione del personale

- assunzione di personale mediante procedure di selezione trasparenti;
- applicazione del D.Lgs. 33/2013 e assoggettamento agli obblighi di pubblicazione previsti per le PA (incarichi, compensi, bilanci, atti di gestione) sul proprio sito internet o su portali digitali;
- assoggettamento alle norme sull'accesso civico e accesso agli atti amministrativi.

Road map per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile

1. **Definizione della forma giuridica per la costituzione della CER**
   a) Invio materiale informativo per confronto tra modelli
   b) Call di approfondimento per definizione forma giuridica in base a risorse disponibili, modello di governance prescelto ed eventuale qualifica di Ente del Terzo Settore

2. **Istruttoria tecnica dell'Ente Locale (relazione + bozze atto/statuto + schema delibere)**
   a) Invio bozze di atto costitutivo e statuto della forma prescelta
   b) Call di approfondimento per personalizzazione in base ai desiderata dell'Amministrazione
   c) Invio bozza di atto costitutivo e statuto personalizzati
   d) Invio bozza di delibera di Consiglio Comunale per approvazione deliberazione

3. **Definizione dei conferimenti, individuazione notaio per costituzione formale della CER**
   a) Definizione del patrimonio da conferire nella CER da parte dei singoli aderenti;
   b) Individuazione del notaio rogante e conferimento dell'incarico
   c) Definizione dei soggetti componenti il Consiglio Direttivo (Associazioni) o il Consiglio di Amministrazione (Fondazione), individuando le persone fisiche / persone fisiche in rappresentanza dell'Amministrazione e di eventuali imprese, raccogliendo copia dei relativi documenti di identità;
   d) Definizione dei soggetti che svolgeranno altre cariche previste dallo statuto (Segretario, Tesoriere ecc.) e raccolta di copia dei relativi documenti di identità

4. Deliberazione formale di bozza di atto costitutivo e statuto in Consiglio Comunale

a) Deliberazione formale in Consiglio Comunale delle bozze definitive di atto costitutivo e statuto (nella deliberazione consiliare conviene esplicitare l'interesse pubblico perseguito, il ruolo del Comune nella CER, i conferimenti e le eventuali risorse o beni messi a disposizione);

b) Deliberazione dell'impegno di spesa relativo al conferimento economico stabilito.

5. Costituzione formale della CER: stipula di atto costitutivo e statuto con soggetti fondatori presso il notaio

a) Definizione con il notaio delle modalità di versamento del patrimonio;

b) Definizione delle cariche in atto costitutivo;

c) Delibera di primo Consiglio Direttivo / Consiglio di Amministrazione per individuazione Istituto di Credito presso il quale aprire il conto corrente della CER;

d) Eventuale approvazione del primo Regolamento sull'utilizzo delle Tariffe Incentivanti.

6. Registrazione della CER presso l'Agenzia delle Entrate e richiesta del Codice Fiscale (ed eventuale P.IVA)

a) Presentazione Modello AA5/6;

b) Presentazione del Modello 69: registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) Documentazione da allegare: allegare una copia dell'atto costitutivo e dello statuto firmati, e il documento di identità del legale rappresentante;

d) Richiesta/indicazione del codice ATECO (spesso si utilizza il 94.99.90 - "Attività di altre organizzazioni associative non classificate altrove")

e) Pagamento imposta di registro e di bollo;

f) La richiesta di attribuzione della partita Iva si effettua esclusivamente quando si intende realizzare attività commerciale. Per aprire una partita Iva è necessario compilare il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva per soggetti diversi dalle persone fisiche) e presentarlo entro 30 giorni dalla data di inizio attività all'Agenzia delle entrate. Se è prevista l'apertura della P.IVA, iscriversi al REA della Camera di Commercio territorialmente competente

7. Apertura del conto corrente intestato alla CER presso l'istituto di credito individuato e attivazione indirizzo PEC

a) Generalmente vengono richiesti**:**

- Certificato CF della CER rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
- Visura RUNTS (se ETS) / provvedimento personalità giuridica (se riconosciuto)
- Verbale che apre il conto + nomina firmatari/poteri di firma
- Documenti del legale rappresentante (Presidente) e/o di eventuali delegati all'operatività sul conto corrente
- moduli antiriciclaggio: titolare effettivo + scopo + origine fondi

b) Attivazione indirizzo PEC

8. Trasferimento fondi dal conto del notaio al conto intestato alla CER

9. Invio documentazione all'ente competente per il riconoscimento della personalità giuridica (DEL n. 1773 del 2018)

a) Invio della documentazione via PEC a *terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it*

b) Documenti da allegare in base alla tipologia di registro presso il quale si vuole iscrivere la CER (Registro delle Persone giuridiche regionale (non ETS) o RUNTS (ETS))

c) Adempimenti svolti di norma dal Notaio

10. Individuazione di soggetti essenziali per la gestione (Commercialista) e/o ulteriori sistemi di supporto (sito Internet, ecc.)

11. Entrata in esercizio degli impianti e attivazione prima configurazione tecnica sul portale GSE

Iscrizione al Registro Regionale / RUNTS e contestuale istanza di riconoscimento della personalità giuridica

1) CER ETS - RUNTS

- atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico e conformi al Codice del Terzo Settore, con chiara indicazione di denominazione, sede legale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività di interesse generale, assenza di scopo di lucro, organi sociali e norme sul funzionamento;

- Verifica e documentazione del patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica (euro 15.000 per le associazioni; euro 30.000 per le fondazioni), con certificazione bancaria della somma liquida disponibile ovvero relazione giurata/perizia asseverata per beni diversi dal denaro.

- Predisposizione dei dati e documenti del legale rappresentante, degli amministratori e degli eventuali soggetti muniti di poteri, nonché dell'indirizzo PEC dell'ente e degli ulteriori recapiti richiesti per la gestione della pratica.

- Verifica della corretta individuazione della sezione RUNTS di iscrizione e della denominazione sociale recante l'indicazione di Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS, ove dovuto.

2) CER non ETS – Ufficio Persone giuridiche regionale – DEL Regionale n. 1773 del 2018

- una copia autentica in bollo del verbale dell'atto costitutivo e dello statuto redatto per atto pubblico dinanzi al notaio. La marca da bollo va apposta su ogni foglio. Il foglio si intende composto da quattro facciate consecutive fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante;
- fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante;
- copia dello statuto in versione digitale (formato pdf);
- relazione illustrativa sull'attività che l'Ente svolgerà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione descrive gli elementi che formano il patrimonio iniziale dell'Ente o il fondo di dotazione dell'Ente (mobili ed immobili) e i mezzi finanziari che servono a fare fronte a spese ed eventuali investimenti (conferimenti di soci, eventuali proventi da attività commercia li secondarie dell'Ente, contributi, lasciti, donazioni e quant'altro). La relazione deve essere corredata da documenti che dimostrino l'esistenza del patrimonio iniziale dell'Ente che, come richiede la legge, deve essere adeguato al perseguimento degli scopi istituzionali ed ai fini della garanzia patrimoniale verso i terzi.
- certificazione bancaria attestante la disponibilità economica a perseguire lo scopo dell'ente e da una perizia asseverata degli eventuali immobili o altri beni immateriali che costituiscono il patrimonio;
- copia autentica del verbale (o estratto) di nomina degli amministratori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (del legale rappresentante). Il documento deve riportare l'elenco dei componenti il consiglio d'amministrazione dell'Ente (o dell'organo amministrativo dell'Ente comunque sia denominato), l'indicazione delle cariche ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, i nominativi di tutti gli amministratori e i rispettivi i codici fiscali;
- indicazione di un referente al quale fare riferimento per le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo e relativo recapito telefonico e di posta elettronica;
- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica e di PEC riferito alla persona giuridica.

La tariffa incentivante MASE e il contributo ARERA

- Tariffa incentivante fissa per 20 anni riconosciuta sulla quota parte di energia elettrica condivisa;
- Possibilità di suddividere la tariffa incentivante per singola configurazione e per singolo impianto;
- Tariffa incentivante è composta da parte fissa e una parte variabile;
- La parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia (Pz);
- La tariffa incentivante aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia (Pz);
- E' prevista una maggiorazione tariffaria per gli impianti ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia

Potenza nominale (kWp)	Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto	Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale	Tariffa massima da fonti non fotovoltaiche	Tariffa massima totale impianti fotovoltaici			Contributo di valorizzazione ARERA	Totale complessivo
				Sud	Centro	Nord		
P≤200	80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	120 €/MWh	120 €/MWh	124 €/MWh	130 €/MWh	10,57 €/MWh (Tariffa di trasmissione in BT per il 2024)	**da 130,57 a 140, 57 €/MWh** **(da 0,13 a 0,14 €/KWh)**
200<P≤600	70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	110 €/MWh	110 €/MWh	114 €/MWh	120 €/MWh	10,57 €/MWh (Tariffa di trasmissione in BT per il 2024)	**da 120,57 a 130,57 €/MWh** **(da 0,12 a 0,13 €/KWh)**
P>600	60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	100 €/MWh	100 €/MWh	104 €/MWh	110 €/MWh	10,57 €/MWh (Tariffa di trasmissione in BT per il 2024)	**Da 110,57 a 120,57 €/MWh** **(da 0,11 a 0,12 €/KWh)**

La destinazione della tariffa incentivante MASE

Art. 3, comma 2, let. g) del D.M. MASE n. 414/23:
«le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4»;

Allegato 1, punto 4: Valori soglia per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g)
La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:
a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale

- **Come funziona la tariffa incentivante e quali dati riceve il Referente**

Il Referente può scaricare dal portale informatico dei file relativi ai corrispettivi pubblicati, su base mensile, contenente le seguenti informazioni con granularità oraria:

1) i dati di energia elettrica immessa in rete e prelevata, come comunicati dai gestori di rete, afferenti a ogni singolo POD e UP presente nella configurazione e utilizzati per il calcolo dei contributi economici;

2) l'energia autoconsumata utilizzata per il calcolo del corrispettivo di valorizzazione;

3) l'energia condivisa incentivabile e l'energia condivisa incentivabile ripartita per UP utilizzata per il calcolo del contributo di incentivazione;

4) il valore della tariffa premio applicata a ogni impianto incentivato.

- **I 2 sottoinsiemi principali per la suddivisione delle tariffe**

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

a) **nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;**

b) **nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%.**

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE, a conguaglio, su **base annuale**

a) <u>Energia condivisa minore uguale al 55%/45% dell'energia immessa in rete dagli impianti rilevanti per la CER</u>

- Possibilità di utilizzare liberamente tutte le somme relative alla tariffa incentivante;
- In questa fascia vanno inseriti i costi imputabili alla gestione e, in generale, alle PMI
- Calcoli effettuati annualmente da GSE

b) <u>Energia condivisa maggiore uguale al 55%/45% dell'energia immessa in rete dagli impianti rilevanti per la CER</u>

- le somme di tariffa incentivante relative alla quota del 55% / 45% della condivisione sono utilizzabili liberamente;
- le somme di tariffa incentivante relative alla parte eccedente (fino al 45% o 55%), sono da destinare ai soli **consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione**

➢ La tariffa premio eccedentaria

Al Referente verranno inoltre fornite, in relazione ai contributi di incentivazione erogati a conguaglio, **su base annuale**, le **informazioni di dettaglio relative all'eventuale importo della tariffa premio eccedentario** rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione.
L'energia afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale verrà prioritariamente allocata, **nell'ambito della ripartizione, agli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale**.

- **Finalità legate all'ambiente:** valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, rigenerazione urbana, turismo sostenibile; valorizzazione e salvaguardia dei beni storico-culturali, dei beni pubblici non utilizzati;

- **Finalità legate alle persone**: iniziative volte a **favorire l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili**, con l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare, marginalità sociale o economica; interventi per lo sviluppo di **competenze attraverso percorsi di educazione, istruzione e formazione**, anche professionale, inclusi programmi di riqualificazione e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti in condizione di fragilità; promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività con finalità di utilità sociale, attraverso **l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse collettivo**; sostegno alla ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale, con ricadute positive sul territorio e sulle comunità locali.

- **Finalità legate ad attività di valutazione dell'impatto sociale**: iniziative per il coinvolgimento della comunità locale volte ad assicurare la trasparenza sull'uso delle premialità, come, ad esempio, **l'organizzazione di eventi pubblici o la creazione di comitati consultivi locali**; adozione di strumenti di misurazione dell'impatto sociale, come, ad esempio, il Social Return on Investment (SROI), per valutare l'efficacia delle risorse impiegate a fini sociali

Modelli e tipologie di regolamentazione dell'utilizzo della tariffa incentivante

1) **Definizione della destinazione / quota parte della destinazione della tariffa incentivante nello Statuto**
   a) **Pro:** destinazione a determinate finalità viene rafforzata (necessaria modifica statutaria per modifica)
   b) **Contro:** rigidità nella destinazione della tariffa e minore flessibilità per future modifiche
   c) **Quando è consigliato:** progetti/finalità ambientali e sociali già chiari + volontà di dare alla CER un taglio sociale e solidale (c.d. CERS)

2) **Definizione della destinazione / quota parte della destinazione della tariffa incentivante nel Regolamento**
   a) **Pro:** maggiore flessibilità per garantire modifica nel tempo, adattando il Regolamento alle esigenze della CER
   b) **Contro:** minore «resistenza» a possibile decisioni dell'organo direttivo (Assemblea / Consiglio di Amministrazione)
   c) **Quando è consigliato:** idea di utilizzo della tariffa incentivante in modo più flessibile + previsione di utilizzo della tariffa incentivante in maniera differenziata per singola cabina

Modelli e tipologie di regolamentazione dell'utilizzo della tariffa incentivante

1) Regolamento unico

- Unico regolamento disciplinante la destinazione della tariffa incentivante per tutte le configurazioni
- No distinzioni tra configurazioni
- **Pro:** unico regolamento e unici criteri di ripartizione
- **Contro:** nessuna distinzione tra configurazioni
- **Quando conviene:** Fase di start-up della CER e CER con poche configurazioni attivabili / tutte ricomprese nello stesso Comune

2) Regolamento unico con destinazione di quota parte delle tariffe incentivanti ai singoli Comitati di Configurazione

- Unico regolamento disciplinante la destinazione della maggior parte delle tariffe incentivanti + quota per singoli Comitati di configurazione
- **Pro:** unico regolamento e unici criteri di ripartizione ma quota destinata alle singole configurazioni, personalizzabile dalle stesse per singole esigenze territoriali
- **Contro:** importante definire bene criteri e quote nel regolamento generale per evitare distorsioni
- **Quando conviene:** CER che nascono con approccio «multicabina» e CER diffuse sul territorio di più Comuni con diverse esigenze

3) Regolamento Generale + sub-regolamenti di Configurazione

- Regolamento generale minimo e destinazione della maggior parte delle tariffe incentivanti ai singoli Comitati di configurazione
- **Pro:** massima flessibilità e personalizzazione per singolo Comitato
- **Contro:** importante definire bene criteri e quote nel regolamento generale per evitare distorsioni (spese di gestione sempre nel Reg. Generale)
- **Quando conviene:** CER che nascono con approccio «multicabina» e CER diffuse sul territorio di più Comuni con diverse esigenze

Restituzione Tip ai membri – La Risoluzione AdE n. 37/2024

- **Tariffa incentivante non qualificabile come «utile» in CER ETS non commerciali ex art.. 119, c. 16 bis DL 34/20** («*L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale*»);

- **ok a ripartizione degli incentivi** ai membri/associati **in forza del mandato senza rappresentanza** previsto dal TIAD e dalle Regole Operative GSE (**non costituisce un aggiramento del divieto di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/17**);

- **rilevanza fiscale delle somme ricevute** da valutare in **base alla natura giuridica e fiscale del singolo membro**;

- **Proventi vendita di energia non distribuibili (violazione art. 8 D.Lgs. n. 117/17)**

Rimane da chiarire definitivamente, alla luce delle nuove Regole Operative GSE, se nel «**computo» dei 200 kW siano compresi solo gli impianti per i quali la CER ETS sia qualificabile come produttore o se debbano essere considerati anche quelli degli associati/membri**

Gli impianti incentivabili ai sensi del D.M. MASE n. 414/23

- Potenza massima fino ad 1 MW ed installatati fino al 31/12/2027 (o fino al raggiungimento dei 5 GW previsti dal D.M. MASE 414/23 https://www.pniecmonitoraggio.it/Dimensioni/Rinnovabili/FER%20Elettriche/Pagine/Incentivi-e-altre-misure.aspx#CACER);

- Per le CER, l'entrata in esercizio deve avvenire dopo la formale costituzione della CER; per AID e AUC, gli impianti devono essere entrati in esercizio dopo il 15/12/2021;

- Contributo in conto capitale massimo del 40% (oltre ad altri casi di divieto di cumulo e/o incompatibilità)

- Rispetto dei principi DNSH previsti dalle Regole Operative Gse;

- Di nuova costruzione o potenziamenti di impianti esistenti registrati come nuova sezione su GAUDI' di Terna S.p.A.

Possibilità di cumulo con tariffa incentivante CACER	Impossibilità di cumulo con tariffa incentivante CACER
Altri contributi in conto capitale pubblico di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure	**Altre forme di incentivo in conto esercizio**
Altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di **aiuto di Stato diverso dal conto capitale, purché l'equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW**	**Contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili**
Il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER (fino al 40%)	**Altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili**
Altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato o contributi in conto capitale provenienti da soggetti privati (es. Fondazioni Bancarie)	

I limiti al contributo in conto capitale e la necessità del cofinanziamento

Per gli Enti locali, il principale scoglio alla possibilità di avere accesso alla tariffa incentivante del MASE (il c.d. incentivo CACER) riguarda la compatibilità tra la suddetta tariffa e i contributi a fondo perduto, i quali spesso utilizzati come metodologia di finanziamento nei bandi nazionali, regionali o di derivazione UE (es. PR-FESR).

Ai fini dell'accesso all'incentivo per gli impianti da inserire nella CACER, è infatti consentito un contributo massimo del 40%.

E' pertanto necessario prevedere una **forma di finanziamento relativa quanto meno al restante 60% del costo previsto per l'installazione dell'impianto**

↓

1) Appalti e finanziamento con risorse proprie

2) Partenariato Pubblico Privato

La pianificazione territoriale e il piano triennale delle opere (art. 175 D.Lgs. n. 36/23)

L'art. 175 del Codice prevede l'adozione del **programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato**.

Tale programma assume un **ruolo fondamentale nella progettazione e nella programmazione degli obiettivi dell'amministrazione nel corso del proprio mandato**, stante la possibilità di realizzare gli obiettivi prefissati tramite gli operatori economici interessati.

Ai fini della **realizzazione di un programma dettagliato e puntuale**, in grado di agevolare la precisione delle richieste che potranno essere rivolte agli operatori economici, può essere determinante sviluppare un'**analisi preliminare delle potenzialità del patrimonio dell'Ente Locale**

1) Masterplan di mappatura del patrimonio immobiliare pubblico
(Superfici di aree e immobili e relativi consumi)

- Conoscenza approfondita del potenziale del patrimonio immobiliare dell'Ente Locale;

- Adozione di strategie per la razionalizzazione delle risorse;

- Possibilità per l'ente locale di valutare con precisione le proposte di PPP provenienti dal mercato (art. 193, commi 3 e 16 D.lgs. n. 36/23)

2) Inserimento di tutto o di parte dello studio all'interno del programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato

- **Masterplan come strumento tecnico-economico di supporto** alla **valutazione preliminare di convenienza e fattibilità** prevista dall'art. 175, comma 2 D.lgs. n. 36/23;

- Possibilità di **stimolo del mercato alla proposizione di proposte PPP**, mettendo a disposizione degli operatori economici interessati il Masterplan/parte del Masterplan più idonea a seconda dell'oggetto della procedura ai sensi dell'**art. 193, comma 16 D.lgs. 36/23**, stante la possibilità di proceder con manifestazione d'interesse preliminare per tutte le figure di PPP previste dal Codice (art. 198, comma 1 D.lgs. n. 36/23: "*Le proposte di cui all'articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato*")

3) Valutazione puntuale delle proposte pervenute / Avvio della procedura su iniziativa dell'Ente Locale tramite manifestazione di interesse contente i desiderata puntuali dell'Amministrazione



- Masterplan come **strumento chiave per fornire risposte dettagliate alle richieste di integrazione documentale** provenienti dagli operatori economici (art. 193, comma 16 D.lgs. 36/23);

- Masterplan come **strumento di confronto chiave nel monitoraggio della procedura di PPP**

PPP e qualifiche richieste alle stazioni appaltanti

- La qualificazione base non è sufficiente per il PPP

- Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, **gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2** e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi (art. 3, comma 5 Allegato II.4)

- **Senza qualificazione adeguata non è rilasciato il CIG per gare sopra soglia** (art. 62, c.2)

- **Le non qualificate devono rivolgersi a stazioni appaltanti/centrali qualificate** (art. 62, c.6) o CUC

In ottica CACER, in particolare in ottica installazione di **impianti per progetti CER c.d. «multi-cabina»**, può essere conveniente valutare fin da subito progetti che abbiano portato più ampia (es.: Unione di Comuni o Provincia)

- **Unico studio di fattibilità tecnico-economico sui siti indicati dai singoli Comuni;**
- **Unico soggetto giuridico CER (magari già costituito o comunque estraneo alla procedura)**
- **Unica stazione appaltante (Unione)**
- **Unica procedura e razionalizzazione della spesa pubblica**
- **Maggiore appetibilità da parte degli operatori di mercato**

Operatore economico «produttore» - Installazione di impianti fotovoltaici e Concessione

Sulla base di regolamenti e/o procedure di evidenza pubblica, in coerenza con le proprie funzioni amministrative**, un Ente Locale può dare in concessione superfici e aree pubbliche** per la realizzazione di impianti da inserire in CER a operatori privati o direttamente a CER

→ In questo caso **le superfici vengono date in concessione a fronte di un canone**La PA può partecipare o meno alla CER come **consumer**

→ Nell'ambito del PEF occorrerà identificare con chiarezza tutti i costi e i ricavi del progetto, nonché tutti gli incentivi riconosciuti dalla normativa

L'art. 1, comma 1, let. gg) del TIAD Arera definisce come produttore la «**una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione**. Egli è **l'intestatario dell'officina elettrica di produzione**, ove prevista dalla normativa vigente, nonché **l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione**».

In questo caso, sarà pertanto il Concessionario, quale titolare dell'area, a qualificarsi come produttore

Ente Locale «produttore» - Installazione di impianti fotovoltaici e PPP contrattuali

Qualora l'Ente Locale **voglia attivare direttamente/mettere a disposizione di Configurazioni CACER gli impianti installati con una procedura di partneriato pubblico privato**, è necessario che l'**Amministrazione sia qualificabile come Produttore** ai fini della disciplina ARERA (Testo integrato per l'Autoconsumo Diffuso – TIAD ARERA)

L'art. 1, comma 1, let. gg) del TIAD Arera definisce come produttore la «**una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione**. Egli è **l'intestatario dell'officina elettrica di produzione**, ove prevista dalla normativa vigente, nonché **l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione**».

Per qualificarsi come Produttore, **l'Ente locale dovrà quindi mantenere la disponibilità dell'area sulla quale verrà installato l'impianto**. L'Ente Locale procederà poi ad **attivare direttamente** la CACER con gli impianti così installati (es: configurazione di AID) o **mettendoli a disposizione della CER** che costituirà (Ente locale come membro produttore/prosumer della CER) o per la quale deciderà di svolgere il ruolo di **produttore terzo** (tutte le configurazioni).

Strumenti a disposizione dell'Ente per promuovere l’installazione di impianti

Delibera di indirizzo energetico-territoriale	Definisce priorità di indirizzo
Censimento superfici pubbliche - Masterplan	Individua immobili, tetti, parcheggi e aree comunali candidabili a impianti
Piano urbanistico / varianti / regolamento edilizio / Regolamenti Comunali sull’instllazione di impianti	Definizione della politica amministrativa dell’Ente e indirizzo chiaro per gli operatori di mercato
Criteri premiali negli avvisi	Premia impianti che conferiscono energia alla CER, benefici sociali e manutenzione garantita

grazie

Il team di AESS

REGIONE PUGLIA

#PUGLIA partecipa

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
AESS